

## **LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA**

### ***Prima Sezione Civile***

Il consigliere dott. Roberto Cordio

ha emesso la seguente

#### **ORDINANZA**

Nel procedimento iscritto al n. **983/2016 RG.**, sul ricorso ex art. 170 DPR 115/2001 avanzato

**DA**

**Avv. D. C.**, nato a Catania il \*.

#### **LA CORTE DI APPELLO**

- letto il ricorso depositato in data 10.7.2016 con il quale l'avv. D. C. ha proposto opposizione, ex artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 D.L. n. 150/2011, avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Catania, sezione Famiglia, in data 20.5.2016 con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di liquidazione dei compensi dallo stesso avanzata in data 18.2.2016, quale difensore di P. R. ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento iscritto al n. 417/2015 R.G.;
- accertata la tempestività del ricorso e la mancata costituzione del Ministero della Giustizia, malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti fissata per il giorno 17.10.2016;
- rilevato che il procedimento cui si riferisce l'istanza di liquidazione in esame è stato definito dalla Corte di Appello, sezione famiglia, con provvedimento emesso il 14.1.2016 e depositato il 4.2.2016 mentre l'istanza è stata presentata il 18.2.2016;
- ritenuto che a mente dell'art. 85 comma 3-bis del DPR 115/2002 (comma modificato dall'articolo 1, comma 783, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'1.1.2016): *“Il decreto di pagamento e' emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”* è che tale disposizione normativa assume, in tutta evidenza, un carattere processuale, risultando quindi applicabile a tutti i decreti di pagamento emessi dall'1 gennaio 2016, come nel caso in esame, a prescindere dalla data di instaurazione del procedimento per il quale la parte è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, procedimento - peraltro - suscettibile di decisione alla prima udienza di comparizione delle parti, nella specie celebrata successivamente all'entrata in vigore della modifica sopra citata;
- ritenuto che la liquidazione del compenso al difensore postula, quale indispensabile presupposto, l'avvenuta presentazione di una nota spese conforme, nella indicazione delle

voci e nei limiti quantitativi, alle prescrizioni dettate dall'art. 82 del DPR 115/2002 (in termini Cass. penale sez. VI 18.1.2012 n.3885 e Cass. penale sez. IV 17.3.2015 n.20044);

- ritenuto che, pertanto, appare corretta la statuizione adottata con il decreto opposto atteso che l'istanza di liquidazione è stata avanzata dopo la conclusione del procedimento e quindi una volta venuta meno la *potestas decidendi* dell'ufficio giudiziario adito il che preclude ogni delibazione dell'istanza – a prescindere dall'assenza, nel testo normativo, un'espressa sanzione di inammissibilità della stessa ove tardivamente avanzata - come precisato, nell'analoghi ipotesi di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice, dalla S.C. (con sentenza n. 18204 del 3.7.2008) secondo cui tale liquidazione “... *dev'essere effettuata dal giudice davanti al quale il processo pende: pertanto, una volta dichiarata l'estinzione del processo, il giudice perde il potere di provvedere alla suddetta liquidazione, la quale potrà avvenire solo in esito ad un giudizio ordinario o per ingiunzione*”;

- ritenuto che nulla deve disporsi in ordine alle spese essendo rimasto il Ministero della Giustizia contumace;

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Catania, 19 ottobre 2016.

**P. Q. M.**  
CASO.it

**Il Consigliere estensore**